



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA n. 297 del 29-12-2023

SERVIZIO 3-AMBIENTE E TUTELA DEL SUOLO

Oggetto: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO DA PM10. 1 GENNAIO 2024 - 30 APRILE 2025

Premesso che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;

Considerato che sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate;

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]*” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2019-2020;

Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Mira, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Richiamate:

- a. la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- b. il Decreto Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- c. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un “Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;
- d. la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- e. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- f. la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- g. la con la quale Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- h. la DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021

Rilevato che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 24 giugno 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- trasporti;
- agricoltura;

Preso atto che l'Accordo prevede che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:

1. livello di nessuna allerta – verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto;
2. livello di allerta 1 – arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
3. livello di allerta 2 – rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

Preso atto che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologiche e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Preso atto che, come indicato nell'allegato B della DGR 238 del 02 marzo 2021 al punto "Azioni previste nel Pacchetto Straordinario 2021-2023", sono previste indicazioni relative allo Smart-Working, che tuttavia devono essere rispondenti alle più ampie normative di settore

Richiamato quanto previsto nell'allegato B della DGR 238 del 02 marzo 2021 al punto "Azioni previste nel Pacchetto Straordinario 2021-2023" e meglio specificato nell'allegato A della DGR n. 1089 del 09 agosto 2021, che prevede per i comuni i comuni dell'agglomerato di Venezia e Comuni sopra di 30.000 abitanti (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea Venezia) l'introduzione di una domenica ecologica al mese limitando la circolazione a tutte le categorie M,N, L;

Tenuto conto di:

1. le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 24 giugno 2021 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
2. il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a settembre 2021 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nelle sedute del 29 luglio 2021 e 24 settembre 2021 durante le quali è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano sia provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, sia provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale, all'utilizzo dei generatori di calore, di divieto di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami zootecnici ubicati nell'intero territorio comunale;

Tenuto conto, altresì che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile delle annualità 2021/2022/2023;

Dato atto che l'ordinanza sindacale n. 276/2021 contenente le disposizioni per l'attuazione delle misure indicate nella GDR 238/2021 è in vigore fino al 31/12/2023

Considerato che:

1. in data 21/09/2023 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;
2. in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale è stato stabilito di confermare anche per la stagione 2023/2024 le misure di cui agli anni precedenti;

Ritenuto necessario confermare fino al 30 aprile 2025 le misure contenute nell'ordinanza Sindacale n. 276/2021 fatte salve nuove disposizioni normative;

Visti:

1. il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 e successivamente aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
2. la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva "il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
3. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
4. il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
5. il DPR n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
6. l'art. 33 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
7. l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
8. il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
9. il D.P.C.M. 08/03/2002;
10. la L.R. 33/85 e s.m.i.;
11. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
12. il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
13. il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
14. il D. Lgs. 152/2006;
15. il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

Dato atto che il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

Visto che il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021

ORDINA

A) LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DEGLI GLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE:

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2024 e il 30/04/2024 e dal 01/10/2024 al 30/04/2025 tutti i giorni e per tutto il giorno, di applicare le seguenti limitazioni:

Allerta livello 0 VERDE: per tutti gli impianti termici

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori alla classe **3 stelle**(D.G.R.V. n. 1908/2016).

Allerta livello 1 ARANCIO: per tutti gli impianti termici e per i generatori a biomassa

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 18°C(+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. divieto di utilizzo generatori calore a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.G.R.V. n. 1908/2016.

Allerta livello 2 ROSSO: per tutti gli impianti termici e per i generatori a biomassa

3. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 18°C(+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
4. divieto di utilizzo generatori calore a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.G.R.V. n. 1908/2016.

DEROGHE

ALLE MISURE DEL PUNTO A) - LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI

Allerta livello 0 VERDE

Sono esclusi dalle misure limitative:

1. quelle previste dal D.P.R. 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Allerta livello 1 ARANCIO

Sono esclusi dalle misure limitative:

1. quelle previste dal D.P.R. 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Allerta livello 2 ROSSO

Sono esclusi dalle misure limitative:

1. quelle previste dal D.P.R. 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici

alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

Le limitazioni valgono in tutto il territorio comunale eccetto:

1. Strada Statale 309 "Romea";
2. Strada Provinciale 81;
3. Autostrada Padova- Venezia;
4. Strada Provinciale 22 provenendo da Dolo, in Via Sambruson e in Via Argine Sinistro Idrovia, nel tratto compreso tra la rotonda e la Strada Statale 309 "Romea"

Allerta livello 0 VERDE: nel periodo compreso tra lo 01/01 e il 30/04/2024, con interruzioni per le festività natalizie dal 01/01/2024 al 07/01/2024, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, è previsto il blocco della circolazione per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0 ed euro 1 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada";
- *Veicoli commerciali BENZINA euro 0 ed euro 1 DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4;*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0;*
- *Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.*

Allerta livello 1 ARANCIO: nel periodo compreso tra lo 01/01 e il 30/04, con interruzioni per le festività natalizie dal 01/01/2024 al 07/01/2024, dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 18:30, fino al rientro a livello inferiore di allerta per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0, euro 1 ed euro 2 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 euro 5* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada";
- *Veicoli commerciali BENZINA euro 0, euro 1 ed euro 2 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4;*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 ed euro 1;*
- *Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.*

Allerta livello 2 ROSSO: nel periodo compreso tra lo 01/01 e il 30/04, dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 18:30, fino al rientro a livello inferiore di allerta per:

- *Autovetture private BENZINA euro 0, euro 1 ed euro 2 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 euro 5* così come individuati ai sensi dell'art. 54, lettera a) (autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo codice della strada";
- *Veicoli commerciali BENZINA euro 0, euro 1 ed euro 2 - DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 (orario 8:30 – 12:30);*
- *Ciclomotori e motocicli euro 0 ed euro 1 ;*
- *Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.*

Nota: I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 dell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

DEROGHE

ALLE MISURE DEL PUNTO B - LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Allerta livello 0 VERDE

Sono esclusi dalle misure limitative del traffico le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o GAS METANO, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - GPL o a GASOLIO – GAS METANO;
2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
9. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci.

Allerta livello 1 ARANCIO

Tutte le deroghe previste per il **livello di allerta 0 VERDE**, fatta eccezione per quelle di cui al punto **10** e al punto **23**, che sono sostituite come di seguito indicate:

1. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mira che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle modalità carico e scarico delle merci.

Allerta livello 2 ROSSO

Tutte le deroghe previste per il **livello di allerta 0 VERDE**, fatta eccezione per quelle di cui al punto **13**, **10** e al punto **23**, che sono sostituite come di seguito indicate:

1. veicoli appartenenti a Ditte che operano nel territorio comunale di Mira, classificate Euro 3 diesel della categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale) dotate di apposita attestazione e/o documentazione da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato);
2. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
3. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mira che abbiano compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL (ove presente) e alle

modalità carico e scarico delle merci.

C) LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO:

a tutta la Cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2024 e il 30/04/2024 e dal 01/10/2024 al 30/04/2025 tutti i giorni e per tutto il giorno le seguenti limitazioni nell'intero territorio comunale:

Allerta livello 0 VERDE: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali

Divieto di combustione all'aperto in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006.

Allerta livello 1 ARANCIONE: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici (dal 01/01/2024 e il 30/04/2024 e dal 01/10/2024 al 30/04/2025)

1. divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del decreto Legislativo 152/2006;
2. il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue, i falò rituali e i fuochi d'artificio;
3. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Allerta livello 2 ROSSO: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici (dal 01/01/2024 e il 30/04/2024 e dal 01/10/2024 al 30/04/2025))

1. divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 ;
2. il divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue, i falò rituali e i fuochi d'artificio;
3. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

DEROGHE

ALLE MISURE DEL PUNTO C - LIMITAZIONI ALLA COMBUSTIONE ALL'APERTO

Allerta livello 0 VERDE

E' esclusa dalle misure limitative la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

Allerta livello 1 ARANCIONE

Sono escluse dalle misure limitative della combustione all'aperto:

1. la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
2. tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa, nel rispetto della normativa di settore.
3. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

Allerta livello 2 ROSSO

Sono escluse dalle misure limitative della combustione all'aperto:

1. tutte le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione, co-organizzate o patrocinate dalla stessa, nel rispetto della normativa di settore. In questi casi si dovrà concordare puntualmente con l'Amministrazione Comunale le topologie e modalità di combustione.
2. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DEMANDA

al Dirigente del servizio Patrimonio e Mobilità l'adozione dell'ordinanza ai sensi del CdS relativa alle strade di cui in premessa interessate all'azione "domeniche ecologiche" e i relativi adempimenti

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la Sanzione Amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981.

Le violazioni alle limitazioni del traffico saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
 - b. Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia;
 - c. Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Venezia;
 - d. Ufficio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Venezia;
 - e. ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - f. Azienda U.I.s.s. n. 13 di Dolo-Mirano;
 - g. Comando di Polizia Locale;
 - h. Prefettura di Venezia;
 - i. Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - j. Polizia di Stato;
 - k. Guardia di Finanza;
 - l. ANAS;
 - m. Veneto Strade SPA;
 - n. Settore Lavori Pubblici e Settore Governo del Territorio (servizi Ambiente e Mobilità) del Comune di Mira

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

